

**I BENI CULTURALI E LA GESTIONE DELLA  
SICUREZZA SUL LAVORO: QUALE APPROCCIO ALLA  
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI?  
UNO STUDIO SULLA NORMATIVA ITALIANA**

**Alfredo Morrone - Alessandra Ghi**

**ABSTRACT**

Il presente contributo propone l'analisi della questione della sicurezza sul lavoro negli scavi archeologici. A tal fine, dopo aver illustrato i dati istituzionali italiani relativi agli eventi infortunistici occorsi sugli scavi archeologici, gli autori effettuano la disamina dei principali provvedimenti legislativi nazionali ed internazionali in materia di scavi archeologici e di sicurezza sul lavoro. A seguito di ciò, si propone una riflessione circa l'opportunità di adottare una specifica normativa in materia.

*The aim of this paper is to discuss about the safety at work in archaeological excavations. For this purpose, we analyze the Italian institutional data on work-related accidents in archaeological sites, and review the main national and international laws concerning archaeological excavations and safety at work. As a result of the above, we wonder about the adoption of a specific legislation.*

**INDICE:** **1.** Introduzione **2.** La sicurezza negli scavi archeologici e gli infortuni in ambito archeologico **3.** La legislazione sulla sicurezza sul lavoro **4.** La definizione di "scavo archeologico". La ratifica della convenzione di Malta e la tutela degli scavi **5.** Gli scavi archeologici e la disciplina sulla sicurezza **6.** Conclusioni **7.** Bibliografia

**PAROLE CHIAVE:** *scavo archeologico, Beni Culturali, sicurezza sul lavoro, infortuni, Sistema di gestione della sicurezza*

## 1. INTRODUZIONE.

I più recenti interventi normativi del Legislatore italiano in materia di beni culturali testimoniano l'interesse dell'ordinamento per l'attività di ricerca archeologica, evidenziando la necessità di nuovi strumenti normativi volti a rendere più efficace la tutela e la valorizzazione dei siti già esistenti.

Tuttavia è opportuno segnalare che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dedica all'archeologia un *corpus* di norme invero essenziali, ma non si sofferma a delineare una disciplina organica degli scavi archeologici.

Nel presente lavoro si vuol discutere circa l'opportunità di ricorrere all'adozione di una specifica disciplina di legge sulla gestione della sicurezza sul lavoro negli scavi archeologici.

Per raggiungere tale obiettivo, ed al fine di derivarne un collegamento che unisca la questione definitoria di scavo archeologico con quella metodologica per lo sviluppo delle linee guida specifiche relative alla gestione della sicurezza negli scavi, questo contributo propone innanzitutto una interpretazione degli atti legislativi fino ad ora emanati dall'Unione Europea e della legislazione adottata dal nostro Paese. In particolare, ci si vuole soffermare sulla definizione di scavo archeologico fornita dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottoscritta a Malta il 16 gennaio 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015.

Si ritiene opportuno richiamare altresì la legislazione nazionale in materia di sicurezza sul lavoro, contenuta nel Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in

particolare il titolo IV, recante le norme sulla sicurezza nei cantieri mobili e temporanei.

Infine, poiché la campagna archeologica costituisce una particolare tipologia di laboratorio universitario, ne viene richiamata la legislazione specifica, ossia il D.M. n. 363 del 5 agosto 1998, recante il regolamento per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. (quest'ultimo, abrogato dal Testo Unico sulla sicurezza, il sopracitato Decreto Legislativo n.81/2008).

## **2. LA SICUREZZA NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI E GLI INFORTUNI IN AMBITO ARCHEOLOGICO.**

L'opportunità di adottare una disciplina specifica in materia di sicurezza negli scavi archeologici, che possa essere realmente utile nel tutelare la sicurezza e la salute di quanti vi operano, nasce dalla constatazione dell'assenza di una regolamentazione *ad hoc* in materia, nonché dall'osservazione dei dati sugli infortuni nel settore archeologico. In ambito nazionale, infatti, tali dati rilevano alcuni aspetti di sicurezza sul lavoro che permangono, a tutt'oggi, non completamente risolti.

Da uno studio preliminare dei dati INAIL sull'incidenza infortunistica relativa alla professione "archeologo" si evince, anzitutto, che quest'ultima ricomprende diverse figure lavorative tra cui: archeologo subacqueo, archeologo preistorico, paleontologo, papirologo, epigrafista e responsabile del recupero archeologico. La codifica che viene fornita dall'INAIL è, dunque, la seguente: *"le professioni comprese nell'unità "archeologo" ricostruiscono la*

*cultura materiale e la storia dei popoli attraverso reperti provenienti da scavi o da altre metodologie di indagine archeologica”.*

A tale riguardo, occorre ricordare che, in via generale, gli archeologi sono esposti ad una serie di rischi che derivano dalle condizioni dei luoghi in cui si trovano ad operare, dagli strumenti utilizzati sullo scavo e dalle pratiche di lavoro adottate.

Una prima analisi dei dati INAIL rileva che, in Italia, il fenomeno infortunistico in campo archeologico si delinea con una propria fisionomia, costituita da diversi elementi: nell’ultimo triennio 2016-2018, il numero dei casi annuali di infortunio indennizzati nel settore archeologico non ha subito significative riduzioni rispetto al numero dei casi registrati nel triennio precedente 2013-2015. I soggetti infortunati risultano: per il 54,8% individui compresi nella fascia d’età tra i 35 ed i 49 anni, per il 26,2% tra i 50 ed i 64 anni, per il 16,7% di età inferiore a 34 anni, ed infine, per il 2,3%, si tratta di individui di età superiore ai 65 anni. Tali dati mostrano che ad essere coinvolti negli accadimenti infortunistici sono soprattutto i giovani archeologici, aventi un’età non superiore ai 50 anni, cioè complessivamente il 71% del totale. Peraltro, i soggetti infortunati risultano essere per il 52,4% individui di sesso maschile e per il restante 47,6%, di sesso femminile.

In merito alla tipologia d’infortunio, essa riguarda principalmente, ma non esclusivamente, eventi traumatici di moderata entità e lesioni osteo-articolari da caduta, seppellimento e scivolamento quali: fratture (33,3%), lussazioni, distrazioni e distorsioni (33,3%) agli arti inferiori.

Nonostante il fenomeno infortunistico nella professione archeologica sia caratterizzato da indici di frequenza e di gravità complessivamente inferiori rispetto alle professioni operanti in altre tipologie di cantieri mobili e temporanei, tuttavia la questione della

sicurezza sugli scavi archeologici rimane importante, vista soprattutto la molteplicità delle figure professionali che operano sullo scavo: operai edili addestrati alla sicurezza, archeologi professionisti dello scavo con decenni di esperienza alle spalle, ma anche archeologi in formazione, dottorandi e giovani studenti che si avvicendano durante la campagna archeologica.

A conferma della fondatezza della questione relativa alla sicurezza in campo archeologico, alcuni studi internazionali recenti hanno messo in evidenza l'esposizione della figura dell'archeologo ad una vasta gamma di rischi occupazionali a cui dovrebbe essere prestata grande attenzione e che necessita di una preparazione adeguata da parte delle figure responsabili dello scavo: *“The final responsibility for health and safety on site must be taken by the director, and he should designate one member of the dig as safety officer with as many deputies as the size of the workforce dictates. The safety officer will clearly need to rely on others for professional advice; sources of useful information appear to be few, however”*<sup>1</sup>.

### **3. LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.**

Come sopra accennato, la disciplina della sicurezza sul lavoro negli scavi archeologici ha quale sua fonte primaria la normativa contenuta nel Tit. IV del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, avente ad oggetto i cantieri mobili e temporanei. Un cantiere di scavo archeologico costituisce infatti, in prima approssimazione, un tipo particolare di cantiere temporaneo; esistono in esso, tuttavia, numerosi elementi che lo differenziano profondamente da un

---

<sup>1</sup> WALDRON, H. A., *Occupational health and the archaeologist*, British Journal of Industrial Medicine 1985, n.42, 1985

normale cantiere, soprattutto per l'attività di lavoro che in esso si svolge e che non si esaurisce con il completamento di un'opera finita, ma è costituita da un insieme di numerose operazioni caratterizzate dalla variabilità della durata e dall'incertezza del risultato. Nello scavo archeologico, infatti, si svolge non soltanto la ricerca di reperti archeologici, ma una complessa attività di studio ed indagine scientifica relativa, principalmente, al recupero, catalogazione, conservazione ed alla valorizzazione dei reperti. Un ulteriore elemento caratterizzante lo scavo consiste nell'accesso al pubblico, anche se limitatamente a determinate zone ed orari<sup>2</sup>.

L'insieme delle sopracitate attività genera, quindi, diversi aspetti interessanti dal punto di vista della gestione della sicurezza, anche sotto il profilo delle interferenze tra le lavorazioni.

Congiuntamente al titolo IV del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, occorre richiamare la disciplina dei laboratori universitari contenuta nel decreto ministeriale n. 363 del 1998, di cui lo scavo archeologico, secondo la norma contenuta nell'art.2 comma 3, costituisce una tipologia.

All'art. 5 del citato decreto sono regolati gli obblighi e le attribuzioni del responsabile delle attività di ricerca in laboratorio o, in questo caso, il responsabile scientifico dello scavo, in merito alle attività di: valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di quanti operano sullo scavo; collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente; adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; frequenza dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

---

<sup>2</sup> Zanini E. (2007), *La sicurezza sui cantieri archeologici: dall'applicazione delle norme alla cultura della progettazione*, in *Scavare in sicurezza. Norme e buone pratiche per la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia della salute e della sicurezza e l'accessibilità ai disabili nei cantieri archeologici*, pp. 17-30

Da quanto esposto, appare chiaro che il citato decreto n. 363/1998 individui per gli scavi archeologici precise esigenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in ragione delle peculiari attività di ricerca e studio che in esso si svolgono e quindi che lo scavo archeologico, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza, venga assimilato *in toto* ai laboratori universitari.

#### **4. LA DEFINIZIONE DI “SCAVO ARCHEOLOGICO”. LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI MALTA E LA TUTELA DEGLI SCAVI.**

L'art. 24 del Codice dei Beni Culturali, in tema di interventi che possono essere realizzati sui beni culturali pubblici ai fini di protezione e conservazione, non indica le specifiche attività consentite, per le quali il Ministero<sup>3</sup> è tenuto a rilasciare la necessaria autorizzazione. Allo stesso modo, anche l'art. 29 del Codice, in tema di restauro dei beni, non si occupa, per la verità, di disciplinare *altre* modalità di intervento.

Per avere una nozione di “scavo archeologico” occorre, dunque, esaminare il quadro normativo previgente e successivo all'entrata in vigore del Codice del 2004.

Il D.P.R. n. 554/1999, recante *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici* (L. n. 109/1994), al Titolo XIII rubricato “*Dei lavori riguardanti i beni culturali*”, art. 212, individuava tre diverse tipologie di opere o lavori, riferendosi a: a) gli scavi archeologici; b) il restauro e la manutenzione dei beni immobili; c) il restauro e la manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico e

---

<sup>3</sup> Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

archeologico. Tuttavia, di tali opere non veniva fornita alcuna definizione.

Successivamente all'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, il D.P.R. n. 207/2010, approvando il *Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei lavori pubblici* attualmente vigente, ha rinviato al disposto dell'art. 29 del Codice del 2004 per la definizione degli interventi e ha fornito, al contempo, la definizione di scavo archeologico, che qui appare utile riportare totalmente: *“Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleo ambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo”* (art. 240, secondo comma). Il D.P.R. n. 207/2010 ha stabilito, altresì, che formano oggetto del Codice dei lavori pubblici: a) gli scavi archeologici, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) il restauro e la manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico; c) il restauro e la manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico (art. 240, primo comma). E' quindi evidente il richiamo espresso ed il conseguente recepimento della formulazione prevista nel precedente D.P.R. n. 554/1999<sup>4</sup>.

Dal breve *excursus* sul quadro della normativa interna, appena descritto, si ricava che, per un'analisi della disciplina degli scavi archeologici, occorre operare un collegamento ed una conseguente

---

<sup>4</sup> Per approfondimenti, cfr. M. A. SANDULLI, commentario al *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 258-259.

integrazione non solo con il *corpus* di norme contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma anche la legislazione in materia di appalti e lavori pubblici aventi ad oggetto i beni di interesse culturale.

E' necessario, inoltre, segnalare che l'Unione Europea ha contribuito in maniera rilevante a dotare gli Stati membri di linee guida per coordinare ed attuare una sempre più efficace tutela dei beni archeologici, fissando alcune fondamentali definizioni nella "Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico", sottoscritta a Malta il 16 gennaio 1992<sup>5</sup>. L'art. 1 della Convenzione, infatti, nel fornire una prima definizione di "patrimonio archeologico", ha stabilito che esso deve essere protetto *"in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico"*. Dopo aver individuato tutte le  *cose* che costituiscono il patrimonio archeologico<sup>6</sup>, la Convenzione ha imposto agli Stati membri di: (i) introdurre delle procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di: a) impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico; b) *"garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico"* e che: - vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi; - gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione; (ii)

---

5 A. MORRONE, *Elementi di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2014

6 L'art. 2 della Convenzione così recita: "[...] sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato: i. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura; ii. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda; iii. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti". L'art. 3 recita inoltre: "Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua".

*“fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un’autorizzazione speciale”*; (iii) sottomettere ad un’autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l’utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rilevazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica. A tal fine, l’art. 4 della Convenzione indica specifiche misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, in particolare: (i) l’acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriativi, da parte dell’autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica; (ii) la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d’origine; (iii) la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d’origine. Si può, quindi, con sicurezza affermare che la Convenzione di Malta abbia significativamente inciso sulla disciplina della tutela dei siti archeologici degli Stati membri. Non può, tuttavia, non essere rilevato, in questa sede, il grande ritardo con cui l’ordinamento italiano si è determinato, solo nel 2014, ad avviare l’*iter* per la ratifica della Convenzione. Il disegno di legge *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”*, infatti, è stato presentato solamente il 21 febbraio 2014 ed è stato convertito nella Legge n. 57 del 29 aprile 2015.

## **5. GLI SCAVI ARCHEOLOGICI E LA DISCIPLINA SULLA SICUREZZA.**

Come sopra evidenziato, la Convenzione di Malta ha imposto agli Stati membri l'introduzione di procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di: i) ...*“garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico”* e ii) *“fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale”*.

Da tale dicitura si evince una particolare attenzione, da parte della legislazione internazionale, verso la gestione della sicurezza sugli scavi, sia attraverso l'imposizione di procedure autorizzative, nella fase precedente allo scavo, sia per mezzo di procedure di controllo, durante lo svolgimento dello scavo stesso, proprio al fine di garantire che, per tutta la durata della campagna archeologica, lo scavo si svolga nel rispetto del rigore scientifico.

La Convenzione di Malta, come sopra ribadito, impone idonee procedure autorizzative e di controllo dello scavo, affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate in via esclusiva da persone qualificate e munite di speciale autorizzazione.

Pur non essendovi un palese riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, nel testo della citata Convenzione si esprime, tuttavia, l'esigenza di garantire che sullo scavo operino esclusivamente persone in possesso di una specifica qualifica tecnica per scavare, ma non basta: esse devono essere altresì munite di una speciale autorizzazione. Il conseguimento di tale titolo spetta all'archeologo ed a coloro che abbiano ricevuto adeguata formazione per operare sullo scavo archeologico.

In ambito italiano, secondo una recente indagine sulle professioni – e sulla professione archeologo in particolare – condotta congiuntamente da ISFOL ed ISTAT e pubblicata sul sito dell'ISFOL, le conoscenze vengono definite come *“insiemi strutturati di*

*informazioni, principi, pratiche e teorie necessarie al corretto svolgimento della professione. Esse si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l'esperienza".* Da tale dicitura si deduce che le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro rientrano nell'insieme delle conoscenze caratterizzanti la professione di archeologo e, quindi, che possano praticare gli scavi, in via esclusiva, le persone preparate ad operare in condizioni anche estreme, quindi formate ed addestrate in sicurezza.

A questo punto giova evidenziare che, a livello internazionale, l'adozione di un approccio gestionale alla sicurezza negli scavi archeologici viene confermata anche dalla redazione di manuali di *best practices* di matrice anglosassone, la cui diffusione non era stata considerata come elemento rilevante dall'ordinamento italiano, ma che trova ora, nel disposto della Convenzione di Malta ratificata anche dal nostro Paese, un presupposto importante ai fini della sua possibile applicazione negli scavi archeologici.

Vale, inoltre, ricordare che il Decreto Legislativo n.81/2008, all'art.30, richiama l'adozione di un Sistema di gestione della sicurezza - adottato ed efficacemente attuato - come esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente per atti compiuti dai rappresentanti dell'ente stesso, in violazione delle norme antinfortunistiche.

Il Sistema di gestione della sicurezza ha il duplice obiettivo di garantire che la valutazione del rischio venga condotta per ciascuna attività di lavoro e per consentire l'adozione delle misure di prevenzione e protezione; esso, peraltro, promuove interventi migliorativi della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti e la pianificazione di nuove azioni.

## **6. CONCLUSIONI.**

Dai richiami alle discipline sopracitate sembra emergere, dunque, l'opportunità di regolamentare in modo specifico ed unitario la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro negli scavi archeologici.

Appare importante che l'ordinamento italiano, in armonia con quanto disposto dalla Convenzione di Malta, ed in applicazione dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dalla disciplina dei laboratori universitari ed in attuazione del regolamento sui lavori pubblici, adotti una disciplina di legge specifica al fine di regolamentare la sicurezza sul lavoro negli scavi archeologici attraverso idonee prescrizioni nell'ambito delle concessioni di scavo e di ricerca, tenendo presente anche alcuni aspetti caratterizzanti la struttura e la tipologia dello scavo (se all'aperto, sotterraneo o subacqueo), e finanche il contesto socio-politico del Paese in cui la campagna archeologica si svolge.

La sicurezza sul lavoro degli archeologi e di tutti coloro che prendono parte alla campagna archeologica è, infatti, profondamente influenzata da tutti gli aspetti sopracitati.

Occorre, tuttavia, osservare che un possibile ostacolo alla reale efficacia di una normativa specifica sulla sicurezza negli scavi archeologici consiste nel fatto che, come sovente osservato da parte di chi scrive, nella pratica del lavoro sullo scavo, l'archeologo, poiché coinvolto emotivamente nello svolgimento della sua attività, può talvolta trascurare le elementari regole di sicurezza, modulando il proprio lavoro in situazioni contingenti, su regole fondate

sull'esperienza personale o su un sapere tramandato come, peraltro, già osservato, in alcuni recenti studi, per il restauratore<sup>7</sup>.

Tale evenienza, quindi, non si ha per mancanza di formazione o aggiornamento, ma per il fatto che, così come avviene in tutti gli ambienti di lavoro, la sicurezza passa attraverso i comportamenti e le percezioni del singolo individuo.

La suddetta situazione può costituire - e nei fatti costituisce - una criticità nella gestione quotidiana della sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto l'organizzazione e la definizione delle condizioni lavorative vengono ricondotte alla responsabilità del singolo ed adattate alle esigenze del momento.

A tal fine, risulterebbe utile un approccio globale ai problemi della prevenzione sugli scavi: la diffusione di una "cultura della sicurezza" nei luoghi di lavoro passa, infatti, necessariamente attraverso diversi aspetti.

All'aspetto tecnico e legislativo sarebbe utile, pertanto, affiancare un vero e proprio approccio gestionale del sistema della sicurezza sugli scavi archeologici, basato sul miglioramento continuo ed in grado, cioè, di favorire la modifica degli atteggiamenti contingenti e, nel lungo periodo, il cambiamento dei comportamenti individuali.

## 7. BIBLIOGRAFIA

Coli M., Tanini C., (2008), *La sicurezza negli scavi: impostazione generale*, in *Restauro archeologico: bollettino del Gruppo di Ricerca sul restauro archeologico* Anno 5, N. 2, p. 23-28

---

<sup>7</sup> d'Angelo R., Cimino L., Accardo G., *La sicurezza nei cantieri di restauro*, 2012

Carvajal Contreras, D.R., (2013), *Review: Dangerous Places. Health, Safety and Archaeology*, AP Journal, Vol. 3, 155-160, ISSN: 2171-6315

D'Angelo R., Cimino L., Accardo G., (2012), *La sicurezza nei cantieri di restauro*, III Conference "Diagnosis, Conservation and Valorization of Cultural Heritage", 12/13/14 December 2012

Garrow P., (1993), *Ethics and Contract Archaeology*, on Practicing Anthropology: Summer 1993, Vol. 15, No. 3, pp. 10-13, <https://doi.org/10.17730/praa.15.3.a311641617158024>

ISFOL (2019): 2.5.3.2.4 Professione Archeologo, disponibile su: <http://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.5.3.2.4&id>

Langley, R.L., Abbott L., (2000), *Health and Safety Issues in Archaeology: are archaeologists at risk?*, North Carolina Archaeology (Vol. 49 - 2000, 23-42), The North Carolina Archaeological Society, Inc.

Micozzi F., (2013), *Per le attività nei siti archeologici applicare i sistemi di gestione elimina il rischio negli scavi*, Il Sole24Ore - Ambiente&Sicurezza, n.11 - 2013

Morrone A., (2014), *Elementi di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Milano 2014

Sandulli M. A., (2012), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2012, 258-259.

Waldron H.A. (1985), *Occupational health and the archaeologist*, British Journal of Industrial Medicine 1985; n.42: pp.793-794

Zanini E. (2007), *La sicurezza sui cantieri archeologici: dall'applicazione delle norme alla cultura della progettazione*, in A. Ciacci (ed.), Scavare in sicurezza. Norme e buone pratiche per la prevenzione degli infortuni, la

salvaguardia della salute e della sicurezza e l'accessibilità ai disabili nei cantieri archeologici, Siena 2007, pp. 17-30